



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
Tribunale Ordinario di Trento

N. R.G. [REDACTED]

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati

Luciano Spina	Presidente
Laura Di Bernardi	Giudice rel.
Alessandra Tolettini	Giudice

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno [REDACTED] introdotta

**DA**

[REDACTED], di sesso giuridico femminile, nato a [REDACTED] il [REDACTED], cittadino brasiliano, cod. fisc. [REDACTED], residente [REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] del Foro di [REDACTED] cod. fisc. [REDACTED], PEC [REDACTED], fax [REDACTED], con studio in [REDACTED], presso il quale ha eletto domicilio giusta procura allegata al ricorso

**Parte ricorrente**

**Nei confronti di  
Pubblico Ministero**

**Parte interveniente necessaria**

**CONCLUSIONI:** parte ricorrente, all'udienza del 20 novembre 2024, ha concluso come da ricorso, avanzando, in particolare, le seguenti richieste: *“Dare atto, in applicazione del diritto brasiliano, che parte ricorrente [REDACTED], nato in [REDACTED] il [REDACTED], di cittadinanza brasiliana ha espresso la volontà di conseguire il mutamento del genere menzionato nell'atto di nascita da femminile a maschile e di imporsi il prenome «[REDACTED]»;* Per gli effetti, ordinare ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011,

all'Ufficiale dello stato civile del Comune di [REDACTED] di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. [REDACTED], parte [REDACTED], serie [REDACTED], Anno [REDACTED], nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome «[REDACTED]» in luogo di «[REDACTED]», provvedendo alle conferenti annotazioni; Autorizzare ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, il ricorrente a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari; Disporre che la Cancelleria trasmetterà copia autentica della sentenza con attestazione di passaggio in giudicato all'Ufficiale dello stato civile del Comune di [REDACTED]; Disporsi l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003”.

### RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex articolo 473 bis. 12 c.p.c., depositato in data 28 giugno 2024, parte ricorrente ha chiesto la rettificazione di attribuzione di sesso, da femminile a maschile, nei registri dello stato civile, in quanto affetto da un'accertata e conclamata “disforia di identità di genere”, nonché di essere autorizzato ad effettuare il trattamento chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali, adducendo, a sostegno di tali domande, l'acquisita consapevolezza, fin dall'età prepuberale, della diversità delle proprie caratteristiche psichiche ovvero della propria identità di genere rispetto all'identità biologica.

Il predetto ha, inoltre, rappresentato di essere stato preso in carico, nell'estate del 2023, da parte della psicoterapeuta dott.ssa [REDACTED], che, nella perizia del 21 agosto 2023, diagnosticava “una disforia di genere con un disagio significativo che intacca varie aree della vita del paziente e che lo ha portato a voler iniziare un percorso di transizione”; che, dall'ottobre 2023, era seguito dall'endocrinologo dell'APSS, dott. [REDACTED], che, nella refertazione del 13 ottobre 2023, richiamava la diagnosi «Disforia di genere F to M», diagnosi che veniva, poi, reiterata anche nella refertazione del 13 dicembre 2023; che, alla luce di ciò, in data 16 gennaio 2024, il dott. [REDACTED] gli prescriveva un piano terapeutico con somministrazione di testosterone, terapia che, dallo stesso, veniva ancora assunta; che egli era privo di prole e che non era coniugato; che il medesimo, sia in ambito sociale sia nei principali social network, era ormai riconosciuto e rispettato come [REDACTED]; che, pertanto, vista la necessità di consolidare la propria situazione, aveva deciso di avviare l'iter per la rettificazione delle risultanze dello stato civile e per l'autorizzazione agli interventi chirurgici confermativi del genere psichico.

Tanto premesso, in punto di diritto, poi, il ricorrente ha anche precisato l'applicabilità, nel caso di specie, della legge brasiliana rilevando, a riguardo, che: sulla scorta dell'articolo 24, comma 1°, della legge 31/05/1995, n. 218, “L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalità sono regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia, i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto”; che, essendo quello all'identità di genere, un diritto della personalità, lo stesso avrebbe dovuto essere

disciplinato secondo la legge brasiliana, quale legge nazionale del richiedente, considerata nel suo insieme; che, in particolare, nell'ordinamento brasiliano, non esisteva una legge che disciplinasse la riattribuzione del genere legale e che tale circostanza aveva indotto la giurisprudenza di merito, in un'epoca risalente, a ritenere applicabile la legge italiana; che la Corte apicale del sistema federale aveva, tuttavia, in seguito, riconosciuto la riattribuzione del genere e del prenome e, segnatamente, con la sentenza del 17 ottobre 2009, sull'assunto che l'intervenuta operazione chirurgica, in quanto lecita, non poteva che avere, quale conseguenza, il diritto di avere un conforme riconoscimento giuridico del sesso; che, inoltre, con la più recente sentenza del 15 agosto 2018, nel ricorso straordinario n. 670.422 Rio Grande del Sud, la Corte Suprema Federale aveva riconosciuto il principio di autodeterminazione della persona rispetto alla propria identità di genere; che il richiamato principio di autodeterminazione non avrebbe potuto ritenersi contrario all'ordine pubblico internazionale italiano; che, pertanto, il Giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge brasiliana, avrebbe dovuto limitarsi a prendere atto della volontà del ricorrente, in quanto sufficiente per l'accoglimento della domanda, e senza, dunque, dovere operare alcuna indagine anche sugli elementi di tipo diagnostico, unicamente rilevanti nella prassi italiana; che, ancora, la disciplina di cui alla legge n. 164/1982 non avrebbe potuto considerarsi come norma di applicazione necessaria ai sensi dell'art. 17, legge DIP, pena l'abrogazione implicita della disciplina del rinvio in tutti quegli ambiti che incidono sui diritti fondamentali, diritto di famiglia, dei minori e delle persone *in primis*; che, per altro, la stessa autorizzazione, prevista dal 4° comma dell'art. 31 del d.lgs. 150/2011, si presentava quale autorizzazione di tipo civilistico, necessaria per l'Italia, ma non anche per il diritto brasiliano, trattandosi, quello in questione, di intervento terapeutico, come tale, lecito; che, pertanto, in linea astratta, il ricorrente avrebbe potuto rivolgersi direttamente alle strutture sanitarie italiane, facendo valere l'art. 23 della legge DIP, ed esercitando, dunque, la piena capacità di agire in merito alle scelte terapeutiche; che, tuttavia, era evidente che, dal punto di vista pratico, ciò non avrebbe trovato il consenso della struttura sanitaria, restia al riconoscimento di un diritto di tal fatta, con conseguente dilazione della tutela del bene della vita in questione; che, pertanto, nonostante quanto evidenziato, era comunque necessario avanzare, in tale sede, espressa richiesta di autorizzazione alla realizzazione degli interventi medico - chirurgici necessari.

All'udienza indicata in epigrafe, sentito il ricorrente, la causa è stata discussa oralmente e, poi, rimessa al Collegio per la decisione.

.....

Orbene, ciò posto, si ritiene, anzitutto, che, nel caso di specie, debba trovare applicazione la legge italiana e non già quella brasiliana, venendo, nello specifico, in rilievo il disposto di cui all'articolo 16 l. n. 218/1995 che contempla

espressamente la non applicazione della legge straniera qualora i suoi effetti siano contrari all'ordine pubblico.

A tale riguardo, risulta, invero, preliminare, prendere le mosse dalla disciplina vigente nell'ordinamento italiano, rappresentando quanto segue.

Segnatamente si evidenzia che, in materia di rettificazione dell'attribuzione di sesso, la norma quadro è la legge n. 164 del 1982, il cui art. 1 stabilisce che: "La rettificazione si fa in forza di sentenza del tribunale passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali".

Sull'interpretazione e sul significato da attribuire alla previsione in esame, in passato, sono emersi due distinti orientamenti.

Secondo una prima prospettazione, tale norma avrebbe postulato, quale condizione necessaria per l'accoglimento della domanda di rettificazione del sesso, la previa sottoposizione dell'istante ad un apposito intervento medico-chirurgico, volto ad adeguare i profili anatomici propri dell'appartenenza ad un genere sessuale (connotati fisici e organi di riproduzione) all'identità sessuale percepita dal soggetto.

Si trattava di un'impostazione basata su un'interpretazione restrittiva della locuzione "intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali" impiegata dal legislatore, che avrebbe, appunto, rappresentato la necessità del ricorso al trattamento medico-chirurgico.

Alla stregua di un secondo indirizzo, l'intervento dei sanitari, invece, non si poneva quale presupposto indefettibile per l'accoglimento della domanda, rappresentando piuttosto solo una delle diverse espressioni del percorso di tramutamento del sesso intrapreso dall'istante, con cui questi avrebbe avuto la possibilità, in un'ottica tesa alla piena affermazione della sessualità, di conformare ancor di più il proprio aspetto esteriore all'identità sessuale percepita. Ne discendeva, ad avviso di tale indirizzo, che la domanda di rettificazione del sesso era suscettibile di accoglimento anche in assenza del predetto trattamento medico, potendo il giudice circoscrivere il proprio apprezzamento al sentire dell'interessato, alle sue abitudini di vita e ai suoi comportamenti (Trib. Roma 7.11.2014; Trib. Messina, 04.11.2014; Trib. Siena 12.6.2013; Trib. Roma 11.3.2011 e Trib. Roma, 22.03.2011; Trib. Roma 18.10.1997).

Le conclusioni cui erano giunti i sostenitori di questa seconda tesi hanno trovato, poi, conferma anche nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150/2011, a mente del quale: "Quando risulta necessario un adeguamento dei caratteri sessuali da realizzare mediante trattamento medico-chirurgico, il tribunale lo autorizza con sentenza passata in giudicato".

Tale previsione, racchiusa all'interno di una norma che disciplina gli aspetti processuali delle controversie in materia di rettificazione del sesso, stabilisce, infatti, che il Tribunale autorizza il trattamento medico-chirurgico solo quando necessario, lasciando quindi intendere che possono esserci casi in cui non si ravvisi l'esigenza di ricorrere ad alcun intervento sanitario.

Il secondo degli orientamenti riportati è stato, inoltre, fatto proprio anche dalla giurisprudenza di legittimità, che ha affermato che: *“Per ottenere la rettificazione degli atti di stato civile in conformità alla vera identità sessuale dell'interessato, non occorre più che sia attuato un prioritario intervento medico-chirurgico e/o psicologico che modifichi i caratteri sessuali primari: la mancata operazione preventiva non può, infatti, essere, di per sé, ragione sufficiente ad escludere il cambio di sesso nei documenti anagrafici, essendo sufficiente, a tal uopo, dimostrare, attraverso i trattamenti medico-chirurgici e/o psicologici subiti, la necessità e la radicalità della scelta intrapresa e proseguita dall'interessato”* (cfr. Cass. n. 15138/2015).

Da ultimo, la suddetta opzione interpretativa ha ricevuto anche l'avallo della Corte Costituzionale con la pronuncia n. 221/2015.

La Corte ha rilevato, difatti, che la previsione di cui all'art. 1 della legge n. 164/1982 costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa tesa al riconoscimento del diritto all'identità di genere quale specificazione del diritto all'identità personale, rientrando a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU). Ad avviso della Consulta, la legge ha accolto un concetto di identità sessuale che conferisce rilievo, non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o “naturalmente evolutisi”, ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale.

La formula letterale, adoperata dal legislatore, che, all'art. 1 della legge n. 164/1982, si è genericamente riferito alle intervenute modificazioni dei caratteri sessuali dell'istante, risulta, pertanto, coerente con le premesse interpretative tracciate dalla Corte.

L'assenza di uno specifico riferimento testuale alle modalità attraverso le quali si realizza la modificazione dei caratteri sessuali porta, infatti, ad escludere la necessità del trattamento chirurgico ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica. Il trattamento sanitario costituisce quindi solo una delle possibili tecniche per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali.

Secondo la Corte, l'ordinamento rimette al singolo “la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere”.

Pertanto, spetta al giudice il compito di accertare le modalità attraverso le quali il cambiamento è avvenuto e il suo carattere definitivo, laddove, dunque, il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità, che può fungere da ausilio *“al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona”*.

Sul quadro così delineato, è, poi, intervenuta la recente pronuncia della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 143 del 2024, ha, in particolare, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69), *“nella parte in cui prescrive l'autorizzazione del tribunale al trattamento medico-chirurgico anche qualora le modificazioni dei caratteri sessuali già intervenute siano ritenute dallo stesso tribunale sufficienti per l'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso”*.

Segnatamente, la precitata pronuncia, nella propria parte motiva, ha evidenziato come la previsione dell'autorizzazione giudiziale per i trattamenti medico-chirurgici di adeguamento dei caratteri sessuali *“ha rappresentato una cautela adottata dalla legge n. 164 del 1982 nel momento in cui l'ordinamento italiano si apriva alla rettificazione dell'attribuzione di sesso”*; che *“pur non avendo eguali nel panorama comparatistico, che evidenzia semmai una progressiva focalizzazione sull'autodeterminazione individuale”*, tale prescrizione normativa non può, tuttavia, essere censurata sotto il profilo della manifesta irragionevolezza, in quanto non *“esorbitante dalla sfera della discrezionalità legislativa”*, considerata sia *“l'entità”*, sia *“la irreversibilità delle conseguenze prodotte sul corpo del paziente da simili interventi chirurgici”*; che *“Il regime autorizzatorio è divenuto tuttavia irrazionale, nella sua rigidità, laddove non si coordina con l'incidenza sul quadro normativo della sentenza della Corte di cassazione, sezione prima civile, 20 luglio 2015, n. 15138, e successivamente della sentenza di questa Corte n. 221 del 2015”*; che, difatti, *“tale evoluzione giurisprudenziale ha escluso che le modificazioni dei caratteri sessuali richieste agli effetti della rettificazione anagrafica debbano necessariamente includere un trattamento chirurgico di adeguamento, quest'ultimo essendo soltanto un «possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico» (sentenza n. 221 del 2015)”*; che, per altro, anche la sentenza n. 180 del 2017 ha ribadito *“che agli effetti della rettificazione è necessario e sufficiente l'accertamento dell'«intervenuta oggettiva transizione dell'identità di genere, emersa nel percorso seguito dalla persona interessata»*; che, pertanto, *“potendo questo percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, e, quindi, “anche senza un intervento di adeguamento chirurgico”, “la prescrizione indistinta*

*dell'autorizzazione giudiziale” sarebbe “espressione di una palese irragionevolezza”, tanto più che, in tal caso, “un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione”; che, per altro, “tale mutato quadro normativo e giurisprudenziale, in cui l'autorizzazione prevista dalla disposizione oggi censurata mostra di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, è alla base dell'orientamento diffusosi presso la giurisprudenza di merito, che sovente autorizza l'intervento chirurgico contestualmente alla sentenza di rettificazione, e non prima e in funzione della rettificazione stessa (tra molte, da ultimo, Tribunale ordinario di Padova, sezione prima civile, sentenza 17 giugno 2024, e Tribunale ordinario di Torino, sezione settima civile, sentenza 27 marzo 2024)”; con la conseguenza che, qualora sia sufficientemente dimostrato il completamento di un percorso individuale irreversibile di transizione – attraverso, appunto, il deposito di idonea documentazione dei trattamenti medici e psicoterapeutici effettuati - l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non sarà più necessario ai fini della medesima pronuncia di rettificazione e la relativa autorizzazione a tale trattamento, ai fini della suddetta rettificazione, si porrà, proprio per tale ragione, in contrasto con la *ratio legis* (“Anche in tal caso, quindi, pur potendo seguire la pronuncia della sentenza di rettificazione, in funzione di un maggior benessere psicofisico della persona, l'intervento chirurgico di adeguamento dei residui caratteri del sesso anagrafico non è necessario alla pronuncia medesima, sicché la prescritta autorizzazione giudiziale non corrisponde più alla *ratio legis*”).*

Ordunque, delineato come sopra il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento, si evidenzia, pertanto, che, in forza, dapprima, delle pronunce della Corte di Cassazione civile del 20 luglio 2015 n. 15138 e n. 221 del 2015, e, poi, delle pronunce della Corte Costituzionale (con le sentenze n. 221 del 2015 e n. 180/2017), nonché, da ultimo, con l'intervento della stessa Corte Costituzionale n. 143 dell'anno 2024, possano delinearci, nella materia esaminata, i seguenti criteri direttivi:

- a) ai fini dell'accoglimento della domanda di rettificazione di attribuzione di sesso è necessario - oltre che sufficiente - che l'autorità giudiziaria accerti la presenza di una modificazione dei caratteri sessuali (come, ad esempio, il compimento, da parte del soggetto interessato, di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, effettuato tramite trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale) che, senza necessariamente tradursi nella ipotesi più radicale dell'adeguamento tramite trattamento chirurgico, *id est* di modifica dei caratteri sessuali primari, sia, tuttavia, espressiva del percorso individuale ed irreversibile di transizione effettuato da parte dell'interessato;

- b) ferma restando la non necessarietà dell'intervento chirurgico quale passaggio prodromico ai fini della rettifica del prenome e del genere, tuttavia, resta inteso che il trattamento sanitario costituisce pur sempre una delle possibili tecniche (ma non l'unica) per effettuare l'adeguamento dei caratteri sessuali. L'ordinamento, cioè, rimette al singolo la scelta delle modalità attraverso le quali realizzare, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, il proprio percorso di transizione, che dovrà comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identità di genere; laddove, quindi, il trattamento chirurgico si pone come una mera eventualità, che può fungere da ausilio "*al fine di garantire, attraverso una tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza, il conseguimento di un pieno benessere psichico e fisico della persona*";
- c) potendo il suddetto percorso compiersi già mediante trattamenti ormonali e sostegno psicologico-comportamentale, ovvero anche senza un intervento di adeguamento chirurgico, la prescrizione indistinta dell'autorizzazione giudiziale denuncia una palese irragionevolezza: in tal caso, infatti, un eventuale intervento chirurgico avverrebbe comunque dopo la già disposta rettificazione e non già prima e ai fini di essa;
- d) l'autorizzazione, prevista dalla disposizione censurata, trova, dunque, ancora giustificazione qualora la stessa sia preventiva, ovvero funzionale alla stessa sentenza di rettificazione, potendo, come sopra rilevato, il trattamento sanitario costituire, a scelta dell'interessato, una delle possibili tecniche ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali;
- e) l'autorizzazione mostra, invece, di aver perduto ogni ragion d'essere al cospetto di un percorso di transizione già sufficientemente avanzato, con conseguente non conformità della stessa, in tale ipotesi, alla *ratio legis*;
- f) in tale ultimo caso, dunque, da un lato, l'autorità giudiziaria non dovrà più autorizzare l'intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali, in quanto non propedeutico alla pronuncia di rettificazione, e, dall'altro lato, l'istante, qualora ai fini di un maggiore benessere psicofisico, voglia anche sottoporsi al predetto intervento, potrà farlo autonomamente, in virtù del principio di autodeterminazione, senza preventiva autorizzazione giudiziaria, in quanto, in tale caso, non solo non più necessaria, ma anzi, alla luce dei principi espressi dalla richiamata Corte Costituzionale, in contrasto con la stessa *ratio legis*.

Prendendo le mosse da quanto sopra evidenziato, si ritiene, anzitutto, che, nel caso di specie, osti all'applicazione della legge brasiliana, sia il principio della prevalenza, nel nostro ordinamento, della tutela della salute dell'individuo su

quello della corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico, che ha portato, appunto, a ritenere il trattamento chirurgico, non quale mero prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione, ma come possibile mezzo, funzionale al conseguimento di un pieno benessere psicofisico, sia, ancora, il non superamento, anche alla luce dell'intervento costituzionale sopra richiamato, della necessità, ai fini della emissione di una pronuncia di rettificazione, di "intervenute modificazioni dei caratteri sessuali" nei termini sopra indicati. A ciò aggiungasi la stessa necessità - per quanto ormai residuale - di una sentenza autorizzatoria, ai fini dell'adeguamento dei caratteri sessuali primari, laddove la stessa operi prima ed in funzione della rettificazione stessa, con conseguente riconduzione, dunque, della normativa italiana di riferimento anche nel novero delle norme di applicazione necessaria.

Ciò posto in merito alla legge applicabile, entrando, adesso, nel merito della fondatezza del ricorso, si rileva che, dalla documentazione medica in atti (in particolare relazione del 21.08.2023 a firma della dott.ssa [REDACTED], Psicologa/Psicoterapeuta/Sessuologa clinica), è emerso che il ricorrente presenta un quadro di *"Disforia di genere con un disagio significativo che intacca varie aree della vita del paziente e che lo ha portato a voler iniziare un percorso di transizione"*.

Risulta, inoltre, che parte ricorrente, ha intrapreso una terapia ormonale mascolinizzante, sotto la guida del dr. [REDACTED], medico endocrinologo, allo scopo, appunto, di adeguare le caratteristiche sessuali secondarie della persona alla sua identità e al suo ruolo di genere (allegato nr. 7 del ricorso introduttivo del giudizio) e che il percorso di transizione da esso intrapreso si trovi in uno stadio già sufficientemente avanzato.

Segnatamente, a riguardo, si rappresenta che, come relazionato dalla dott.ssa [REDACTED], il ricorrente *"ha sempre saputo che la sua identità di genere fosse maschile e quindi diversa dal genere assegnato alla nascita..."*; che, difatti, lo stesso ha *"sempre preferito giochi da maschio così come i vestiti"*; che *"dalle medie ha cominciato a tagliare i capelli sempre più corti prendendo un aspetto sempre più maschile"*; che *"verso i 16 anni ha fatto coming out come persona omosessuale in famiglia e la dichiarazione è stata ben accolta da tutti, che hanno riportato di averlo già intuito da tempo"*; che *"è stato alla fine delle superiori e soprattutto con il passaggio tra superiori e università che ha potuto dire finalmente prima a sé stesso e poi all'esterno di sentirsi maschio"*.

Il predetto ricorrente, inoltre, sentito all'udienza del 20.11.2024, ha dichiarato: *"Io l'ho sempre saputo, solo che è stato difficile uscire allo scoperto. Già da molto piccolo avevo atteggiamenti maschili, episodi che manifestavo e che tenevo per me, fino a che non sono diventato più grande e ho maturato l'identità di genere. Ho fatto un percorso prima psicologico, poi psichiatrico e dopo è iniziata la terapia ormonale. Io nella società mi identifico come maschio. La mia famiglia*

*l'ha presa molto tranquillamente, non è stata una sorpresa per loro. Poi, mano, anche con gli amici e nell'ambiente lavorativo è andata molto bene".*

Tal che questo Collegio ritiene che, alla luce del percorso psicologico seguito dal ricorrente, del livello di consapevolezza dallo stesso da sempre avuto sulla sua identità di genere, del genere maschile ad esso attribuito a livello sociale, nonché del trattamento ormonale da lui effettuato, possa ritenersi intervenuta la rappresentata oggettiva transizione della identità di genere.

Ne deriva, dunque, che va disposta la rettifica degli atti dello stato Civile nel senso richiesto, ovvero ordinando, ai sensi dell'art. 31, comma 5, d.lgs. n. 150/2011, all'Ufficiale dello stato civile del Comune di [REDACTED], di rettificare l'atto di nascita iscritto al n. [REDACTED], parte [REDACTED], serie [REDACTED], Anno [REDACTED], nel senso che riporti il sesso «maschile» in luogo di «femminile» e quale prenome «[REDACTED]» in luogo di «[REDACTED]», provvedendo alle conferenti annotazioni.

Per quanto, invece, attiene alla chiesta autorizzazione ad effettuare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, reputati necessari, si ritiene che, su tale domanda, vada dichiarato il non luogo a provvedere. Nel caso di specie, difatti, alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, può ritenersi che il percorso di transizione di genere, intrapreso da parte attrice, sia ormai giunto, nei suoi profili non solo fisici, ma anche psicologici e comportamentali, ad uno stadio "già sufficientemente avanzato", tale da giustificare, in conformità agli orientamenti succitati, l'emissione di una sentenza di rettificazione e che, dunque, come appunto dichiarato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 143 del 2024, stante il grado di avanzamento del predetto percorso individuale di transizione, il rilascio, in tale caso, di una autorizzazione giudiziaria al trattamento chirurgico - non necessario ai fini della pronuncia di rettificazione - si porrebbe in contrasto con la stessa *ratio legis*.

Da ciò, inoltre, consegue, quale logica conseguenza della parziale dichiarazione della illegittimità costituzionale dell'articolo 31, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 2011 n. 150, che, qualora ai fini di un maggiore benessere psicofisico il ricorrente vorrà anche sottoporsi al predetto intervento, quest'ultimo potrà farlo in via autonoma, in virtù, appunto, del principio di autodeterminazione, e senza, dunque, preventiva autorizzazione giudiziaria, in quanto, lo si ribadisce, in tale caso, non solo non più necessaria (in quanto non antecedente e strumentale alla pronuncia di rettificazione), ma anzi, alla luce dei principi richiamati, finanche costituzionalmente illegittima.

Nulla sulle spese di lite.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, come sopra composto, definitivamente pronunciando, sentito il procuratore di parte ricorrente:

- dispone la rettificazione dell'atto di nascita di [REDACTED], nata a [REDACTED] (Brasile) il [REDACTED], nel senso che alla indicazione del sesso "femminile" ivi contenuto deve sostituirsi l'indicazione del sesso 'maschile', con indicazione, altresì, del prenome "[REDACTED]" in luogo di "[REDACTED]";

- dichiara il non luogo a provvedere sulla domanda di autorizzazione del ricorrente, ai sensi dell'art. 31, comma 4, d.lgs. n. 150/2011, a realizzare tutti gli interventi medico-chirurgici in senso gino-androide, tanto demolitivi, quanto ricostruttivi, che riterrà necessari;

- ordina all'ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza;

- dispone che la presente sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze.

- dispone, altresì, l'apposizione dell'annotazione di cui al comma 3 dell'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003;

- nulla sulle spese di lite.

Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 04 dicembre 2024

Il Giudice rel.

Il Presidente

*Luciano Spina*

*Laura Di Bernardi*